



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ATTIVITA' ESERCITABILI DAL
PERSONALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DEL COMPARTO AI SENSI
DELL'ART. 3 QUATER D.L. N. 127 DEL
21.9.2021 (CONV. L. 165/2021) COME
MODIFICATO DALL'ART. 53 DEL DL
34/2023 (CONV. L. 56/2023)**

Codice identificazione
file:

REG_06_00_DG

Pagina 0 di 7

Rev. 00 Ed. 00 del
10.1.2024

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO

**ai sensi dell'art. 3 quater D.L. n. 127/2021 (conv. dalla Legge 165/2021),
come modificato dall'art. 53 del D.L. 34/2023 (convertito dalla L.56/2023)**

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	10/01/2024	Prima Emissione	SCGRUAGF		

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Attività consentite	2
Art. 3 - Conflitto di interesse.....	3
Art. 4 - Esigenze organizzative e funzionali	4
Art. 5 - Obiettivo riduzione liste d'attesa	4
Art. 6 - Rispetto dell'orario di lavoro	5
Art. 7 - Richiesta di autorizzazione	5
Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 9 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione	6
Art. 10 - Disposizioni finali	7

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento:
 - a) disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi/attività extra-istituzionali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-quater del D.L. 127/2021, convertito dalla Legge 165/2021, come modificato dall'art. 13 del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56 del 26 maggio 2023;
 - b) si applica a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, inquadrati nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex cat. D) in servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato;
 - c) non si applica al personale con rapporto di lavoro parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662, relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario di lavoro contrattualmente previsto;
 - d) è elaborato tenuto conto della DGR n. 1589/2023, *“Attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto Sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'art. 3-quater del DL 127/2021, convertito dalla L. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del DL 34/2023, convertito dalla L. 56/2023. Approvazione delle Linee Guida Regionali”* e con il documento applicativo della normativa in oggetto, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 12 luglio 2023 al fine di favorire una omogenea e coerente interpretazione e applicazione della disposizione legislativa richiamata.
2. Sono escluse le attività svolte sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Azienda con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2 - Attività consentite

1. Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio da parte degli operatori di cui all'art. 1, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio, quali:
 - a) attività di assistenza;
 - b) attività di cura;
 - c) attività strumentale alla diagnostica;
 - d) attività di riabilitazione;
 - e) attività di prevenzione.
2. Le attività possono essere svolte:
 - a) in regime di lavoro autonomo presso altre strutture pubbliche, anche del SSN;
 - b) con rapporto di lavoro subordinato o autonomo presso strutture private, anche accreditate in ambito sanitario e sociosanitario, con esclusione delle strutture che hanno in essere

accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 con l'Azienda;

- c) in regime di lavoro autonomo in favore di singoli utenti.
- 3. Le attività non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 sono soggette all'ordinario regime autorizzativo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
- 4. Non sono in ogni caso consentite le attività indicate ai commi 1 e 2 che:
 - a) possono configurare conflitto di interesse;
 - b) non consentono di assicurare prioritariamente le esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda (es. turnazioni stabili sia sulle 12 che sulle 24 ore);
 - c) possono pregiudicare l'obiettivo aziendale relativo alla riduzione delle liste di attesa;
 - d) non consentano la verifica del rispetto o non rispettino la normativa sull'orario di lavoro di cui al D. Lgs. 66/2003;
 - e) non sono esercitabili in azienda a causa di limitazioni certificate dal medico competente.

Art. 3 – Conflitto di interesse

- 1. Il dipendente può essere autorizzato a svolgere unicamente incarichi/prestazioni che non diano luogo a conflitti d'interesse anche potenziali con l'attività svolta per l'Azienda, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.
- 2. Tale valutazione va fatta caso per caso, tenendo presente la compatibilità dell'incarico in relazione al dovere di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Azienda.
- 3. In generale e, in via non esaustiva, sussiste conflitto d'interessi in caso di:
 - a) attività svolta a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente abbia funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nullaosta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
 - b) attività svolta in strutture private che hanno in essere con l'Azienda contratti di fornitura di beni o servizi;
 - c) attività svolta a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Azienda, relativamente ai dipendenti che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore. Sussiste conflitto di interessi anche per coloro che abbiano partecipato, nei due anni precedenti, in qualità di componente, a gruppi tecnici o commissioni di gara;
 - d) attività svolta a favore di soggetti privati che detengano direttamente rapporti di natura economica o contrattuale con l'Azienda, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
 - e) attività svolta a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza;
 - f) attività svolta nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente eserciti funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
 - g) prestazioni che per il tipo di attività o per l'oggetto possano creare nocimento all'immagine

dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente sia a conoscenza per ragioni di servizio;

- h) incarichi per i quali l'incompatibilità è prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- i) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l'Azienda, contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto nei cinque anni precedenti l'attribuzione di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, o altri atti di consenso da parte dell'Ente stessa;
- j) compartecipazione o titolarità di quote di imprese qualora l'attività sociale possa confliggere con l'interesse, anche solo potenziale, dell'Azienda (la situazione di conflitto sussiste anche nel caso in cui la titolarità o la compartecipazione sia in capo a soggetti legati al dipendente da vincoli di parentela o affinità entro il 2° grado, ovvero il convivente stabile).

Art. 4 - Esigenze organizzative e funzionali

1. Il dipendente può essere autorizzato a svolgere unicamente incarichi/prestazioni che non comportino interferenza con il corretto esercizio dell'attività di servizio svolta per l'Azienda ovvero non siano di ostacolo alla programmazione ed alla effettuazione:
 - a) dei turni di lavoro;
 - b) dei turni di pronta disponibilità;
 - c) delle prestazioni aggiuntive.
2. L'Azienda rende, di norma, nota la programmazione dei turni mensili e dei turni delle prestazioni aggiuntive nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali e organizzative vigenti.
3. Qualora le esigenze funzionali lo rendano necessario il dipendente è tenuto anche all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario. A tal fine l'Azienda richiederà prioritariamente la prestazione ai dipendenti che non siano stati autorizzati allo svolgimento di attività extraistituzionali ai sensi del presente regolamento.
4. Il rifiuto, senza valida giustificazione, da parte del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 5 – Obiettivo riduzione liste d'attesa

1. La valutazione del potenziale pregiudizio va effettuata tenendo conto:
 - a) prioritariamente dello stato di attuazione del "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa" pubblicato annualmente dall'Azienda sul proprio sito istituzionale, in ottemperanza alla DGR FVG 1815/2019 e s.m.i.;
 - b) del profilo rivestito dal richiedente, della tipologia di attività svolta alle dipendenze dell'Azienda nonché della tipologia di attività e relativo impegno (es. su turni o meno) riferiti all'attività extra;
 - c) della possibilità di garantire le attività con altro personale.

2. Ai fini del rispetto della programmazione aziendale in tema di liste d'attesa, il dipendente dovrà dichiarare preventivamente la propria disponibilità all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive, qualora richieste, anche in favore di strutture diverse da quella di assegnazione.

Art. 6 - Rispetto dell'orario di lavoro

1. L'attività extraistituzionale svolta dal dipendente dovrà consentire il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D. Lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell'orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro.
2. L'attività, inoltre, non può essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, infortunio, congedi, aspettativa, permessi, riposi retribuiti e non, sciopero e ferie.
3. Il dipendente nella richiesta di autorizzazione è tenuto:
 - a) ad assumere l'impegno circa il rispetto della predetta normativa;
 - b) a comunicare le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni, comprese le eventuali variazioni nelle modalità e negli orari di svolgimento delle stesse.
4. Nel corso dell'attività, con cadenza bimestrale, il dipendente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, comprovante il rispetto dell'impegno assunto.
5. L'Azienda verifica a campione almeno il 20% delle autocertificazioni di cui al comma precedente.

Art. 7 – Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra istituzionale, redatta su apposito modello messo a disposizione dall'Azienda, va presentata alla SC Gestione Risorse Umane-Area Giuridica e Formazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve contenere ogni elemento utile allo svolgimento dell'istruttoria da parte della struttura competente.
2. Non verranno prese in considerazione e, pertanto, verranno restituire all'interessato, le richieste:
 - non redatte sulla modulistica aziendale;
 - prive di firma;
 - non corredate da idonea documentazione o incomplete.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

1. La SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione provvede ad acquisire i pareri:
 - a) del Direttore / Responsabile della struttura di appartenenza del richiedente;
 - b) della SC Coordinamento Professioni Sanitarie competente per area, in relazione allo stato di attuazione del Programma di cui all'art. 5 (liste d'attesa);
 - c) di ulteriori strutture coinvolte secondo il modello organizzativo aziendale.

2. Nel rilasciare il parere, il Direttore / Responsabile della struttura di appartenenza è tenuto a valutare e verificare che l'attività soggetta ad autorizzazione sia conforme alle disposizioni delle presenti linee guida, ed in particolare:
 - a) valutare l'incidenza o l'interferenza dell'attività extraistituzionale sull'organizzazione del lavoro della struttura;
 - b) valutare l'entità dell'impegno complessivo in capo al dipendente, derivante dalla richiesta e dalle eventuali precedenti autorizzazioni concesse;
 - c) verificare il corretto e completo assolvimento del debito orario istituzionale nell'anno precedente ed in quello in corso da parte del richiedente.
3. Con riferimento all'obiettivo di riduzione delle liste d'attesa, la SC Coordinamento Professioni Sanitarie è tenuta a valutare e verificare che l'attività soggetta ad autorizzazione:
 - a) non pregiudichi la programmazione Aziendale, analizzando, in particolare, l'incidenza o l'interferenza dell'attività extraistituzionale sulla programmazione delle attività per l'abbattimento delle liste di attesa, tenuto conto del profilo del richiedente e delle attività svolte in Azienda;
 - b) sia riconducibile alla professione sanitaria per la quale il richiedente sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio.
4. A conclusione dell'istruttoria, la SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per supplemento di istruttoria, provvede al rilascio dell'autorizzazione o ne comunica il diniego.
5. La SC Gestione Risorse Umane Area Giuridica e Formazione provvede alla comunicazione al dipendente, alla struttura di appartenenza, e alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni (art. 53 D.lgs. 165/2001) e alla pubblicazione dei dati sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 18 D.lgs. 33/2023).
6. Non è consentito, in alcun caso, lo svolgimento dell'incarico/prestazione in favore di terzi in assenza del provvedimento di autorizzazione.
7. L'autorizzazione rilasciata ha validità massima di 12 mesi.

Art. 9 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione

1. Fermo restando l'avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare, il dipendente è tenuto a comunicare ogni fatto o situazione insorta dopo la concessione dell'autorizzazione che possa costituire causa di incompatibilità o di conflitto d'interessi. Ne consegue che è sempre facoltà dell'Azienda disporre, quando ne ricorrano i presupposti, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa.
2. Oltre a quanto previsto al precedente art. 4, comma 4, l'autorizzazione può essere, altresì, revocata o sospesa qualora per le mutate le esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda lo svolgimento dell'attività extra possa pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali.
3. La revoca e la sospensione devono essere comunicati al dipendente con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Alle attività extra istituzionali diverse da quelle individuate all'art. 2 del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 412/1991 e all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali aziendale (approvato con DCR 6/2023).
2. Agli incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati e autorizzati si applicano gli specifici adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs.165/2001 in tema di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
3. È esclusa qualunque tipo di responsabilità in capo all'Azienda per l'attività espletata in favore di terzi dal dipendente autorizzato ai sensi delle presenti linee di indirizzo. Resta a carico del dipendente ogni adempimento in materia fiscale, contributiva e assicurativa per l'attività espletata extra orario.
4. La presente disciplina ha efficacia limitata fino al 31.12.2025 subordinatamente alla vigenza delle disposizioni di cui alla L. 56/2023 e salvo proroga.



S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA GIURIDICA E FORMAZIONE - 26 REG.DEC.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto ai sensi dell'art. 3 quater del DL n. 127 del 21.9.2021 (conv. L. 165/2021), come modificato dall'art. 13 del D.L. 30.3.2023, n. 34 (conv. L. 26.5.2023, n. 56).

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventiquattro**
il giorno diciotto del mese di GENNAIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto ai sensi dell'art. 3 quater del DL n. 127 del 21.9.2021 (conv. L. 165/2021), come modificato dall'art. 13 del D.L. 30.3.2023, n. 34 (conv. L. 26.5.2023, n. 56).

Premesso che il D.L. n. 127 del 21.9.2021 (conv. L. 165/2021), così come modificato dall'art. 13 del D.L. 30.3.2023, n. 34 (conv. L. 26.5.2023, n. 56), all'art. 3 quater, ha introdotto la seguente previsione:

“1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.”;

atteso che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 luglio 2023 ha approvato il “Documento sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56”;

rilevato che, con DGR n. 1589 del 13.10.2023, la Regione FVG ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ai sensi dell'art.3-quater del D.L. 21.9.2021, n.127 convertito con L. 19.11.2021, n.165”, facendo salva

la possibilità per le Aziende di effettuare, nell'ambito delineato, scelte ulteriori e diverse in relazione alla propria struttura organizzativa e alle proprie peculiarità;

precisato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa su richiamata, è stata predisposta una bozza di Regolamento aziendale per definire la tipologia e gli ambiti delle attività autorizzabili, le condizioni e i percorsi autorizzativi interni;

evidenziato che in data 19.12.2023 la bozza di Regolamento aziendale è stata trasmessa alla RSU e alle OO.SS. del Comparto, e che dalle stesse non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito del 27.12.2023;

ritenuto, pertanto, di approvare il Regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto ai sensi dell'art. 3 quater del DL n. 127 del 21.9.2021, come modificato dall'art. 13 del D.L. 30.3.2023, n. 34 (conv. L. 26.5.2023, n. 56), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA GIURIDICA E FORMAZIONE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il Regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto ai sensi dell'art. 3 quater del DL n. 127 del 21.9.2021 come modificato dall'art. 13 del D.L. 30.3.2023, n. 34 (conv. L. 26.5.2023, n. 56), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al RPCT affinché provveda all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del D.lgs. 33/2013;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità;
4. di delegare il Direttore della S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - AREA GIURIDICA E FORMAZIONE alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Giulio Antonini

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 18/01/2024 14:27:01
IMPRONTA: 19FEB6547E9D24FFF71BA2E751A93B156CAA1BB6060A52AF7EA104AEAC1A6529
6CAA1BB6060A52AF7EA104AEAC1A652903F7B428283F8A2DC978F37154C21547
03F7B428283F8A2DC978F37154C2154744B75EF263F73A6D9594F0F1A0C1BE18
44B75EF263F73A6D9594F0F1A0C1BE189F873D832C763C983B470D16DB452EF8

NOME: GIULIO ANTONINI
CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J
DATA FIRMA: 18/01/2024 14:46:07
IMPRONTA: 182D10EDFFFE023E3913586F4EACA39AFA92D1E91E4722997C1D5F16C0355DD7
FA92D1E91E4722997C1D5F16C0355DD7CABC83C0A73B546DC1FB252F6D0A8C95
CABC83C0A73B546DC1FB252F6D0A8C95C2463C0F628E661FCBCD17E32AEE383D
C2463C0F628E661FCBCD17E32AEE383D83D3938E2FB62CEF0A4B2D76F6697355

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 18/01/2024 15:17:31
IMPRONTA: 00C255BB4C00D0A98C31AE86C507A4E424C788005131B0E0C03A106427795E4A
24C788005131B0E0C03A106427795E4A449E8D72D8BFD4800409CDC69FFA1F82
449E8D72D8BFD4800409CDC69FFA1F82FBF13E1D2CCA6CBF54D2B97F8D920AA3
FBF13E1D2CCA6CBF54D2B97F8D920AA3105D5D1208F253D34D80968D128CBDE5

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 18/01/2024 15:27:34
IMPRONTA: 3F9EACD3572EC3ABE424F159B76B9F96B90CE10CA15DEB33BE94D53BA8634A8
6B90CE10CA15DEB33BE94D53BA8634A8BB306BC378EF3F0576BCADE956833B9B
BB306BC378EF3F0576BCADE956833B9BAC547E6990A782225476C8A325B25CA4
AC547E6990A782225476C8A325B25CA43A01EBB835138E0D5E2E501ED3E5AFED